UNIONI DI FATTO ■ Il ruolo riconosciuto dalla Cassazione al partner su abitazione e acquisti comuni

Spazio limitato alla semplice convivenza

La convivenza *more uxorio* non è soggetta ai diritti e doveri sanciti dal Codice civile per i coniugi, visti nel servizio sopra, e ciò che si instaura tra i due conviventi è qualificato dalla legge solo come «obbligazione naturale». Ciò significa che ha comunque alcune conseguenze giuridiche dal punto di vista civilistico.

Abitazione familiare. In tema di assegnazione della casa familiare in caso di morte del convivente proprietario dell'immobile adibito a residenza della coppia, la Corte di cassazione ha spiegato che il partner non può essere assimilato al coniuge: la convivenza *more uxorio*, infatti, contrasta con il diritto successorio e pertanto il diritto di abitazione, che spetterebbe naturalmente nel matrimonio legittimo, non compete al convivente.

Tuttavia, è data possibilità al giudice ordinario di tutelare il convivente con altre forme giuridiche come, ad esempio, la concessione del diritto reale di abitazione o del diritto personale di godimento per tutta la durata della vita.

Locazione. Nello stesso ambito rientrano i contratti di locazione, per i quali la Cassazione ha riconosciuto al convivente il diritto di successione nel contratto sottoscritto dal compagno, nel caso di morte di quest'ultimo.

Nell'ipotesi, invece, di separazione della coppia, la successione nel contratto è subordinata al fatto che il convivente sia anche affidatario della prole (si vedano il servizio qui sotto e quelli alle pagine seguenti).

Diritti di successione. Come detto, non spettano. Il convivente, pertanto, ha quale unica chance per ottenere una quota di eredità, quella di sperare in un lascito del compagno mediante testamento.

Diritto al mantenimento. Mancando il presupposto di legge della convivenza fondata sul matrimonio, l'ex-convivente, anche se completamente sprovvisto di mezzi di mantenimento e indipendentemente dalla durata della convivenza, non può vantare nei confronti dell'altro alcuna pretesa di ordine economico in questo senso. Si sottolinea, invece, da altro punto di vista, che in sede di determinazione dell'assegno di divorzio — non di cessazione di questo che consegue a nuove nozze — il giudice terrà conto dell'instaurata convivenza *more uxorio* da parte del coniuge beneficiario con altra persona.

Acquisti effettuati durante la convivenza. Tra conviventi non esiste il regime di comunione legale, pertanto, in linea generale, colui che acquista è anche il proprietario del bene, a eccezione della possibilità per il convivente di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri di aver partecipato economicamente all'acquisto.

Risarcimento del danno per morte del convivente. L'aggressione a opera del terzo legittima il convivente a costituirsi parte civile e a ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale, in virtù del fatto che, ha stabilito la Corte di cassazione, la legittimazione al risarcimento deriva dalla «lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante».

LUIGI FERRAJOLI

Riconoscimenti e no

La famiglia di fatto nella Costituzione

■ **Articolo 2 Costituzione.** La famiglia di fatto trova tutela in quanto formazione sociale in cui gli individui esprimono la propria personalità.

■ **Articolo 29.** Non si ritengono applicabili le norme previste per la famiglia legittima, in quanto la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul lavoro

■ **Articolo 30.** È costituzionalmente previsto che la «legge assicuri ai figli nati al di fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

■ **Articolo 18.** La famiglia di fatto come esplicazione del principio della libertà di associazione.

L'accordo

Come è possibile regolare la convivenza

L'accordo di convivenza è un contratto atipico con il quale i due conviventi more uxorio hanno la possibilità di disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita in comune. Gli aspetti che possono essere così regolati sono:

■ responsabilità per le obbligazioni assunte nel comune interesse
■ ripartizione delle spese
■ mantenimento del convivente
■ regime degli acquisti compiuti durante la convivenza
■ assegnazione della casa familiare

La validità di questo accordo è naturalmente subordinata al fatto che entrambi i conviventi non siano vincolati da precedenti rapporti di matrimonio.

La potestà / Il mantenimento

Figli naturali, l'obbligo è per sempre

La legge assicura ai figli nati dalla famiglia di fatto ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Il Codice civile (articoli 250 - 268) attribuisce a questi figli lo status di figli naturali, che necessitano del riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Garanzia di restare nella casa anche se la coppia si separa

Con l'atto del riconoscimento, peraltro, il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti che egli avrebbe nei confronti dei figli legittimi, ai sensi dell'articolo 261 del Codice civile: quindi non ci sono differenze giuridiche tre le due categorie di figli.

La potestà dei genitori. Per quanto riguarda l'esercizio della potestà genitoriale, il Codice specifica che tale diritto-dovere spetta a entrambi i genitori congiuntamente, qualora siano conviventi con il figlio, disponendo altresì che se i genitori non convivono, la potestà spetti al solo genitore con cui il figlio sia convivente, attribuendo comunque al genitore privo della potestà, il potere di vigilare sull'istruzione, l'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. I genitori hanno quindi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole anche nel caso di cessazione della convivenza *more uxorio*.

Il mantenimento. In relazione invece al diritto al mantenimento, è bene sottolineare che questo sorge sin dal momento della nascita; da ciò consegue, ad esempio, che se la madre naturale abbia provveduto da quel momento al mantenimento del minore, la stessa possa chiedere all'altro genitore, che abbia riconosciuto solo in seguito il proprio figlio, un assegno periodico di mantenimento e anche una somma a titolo di rimborso per quanto sostenuto sino a quel momento. Pertanto, si presuppone che il genitore affidatario della prole possa legittimamente avvalersi degli strumenti di tutela del mantenimento previsti dalla disciplina in tema di separazione e divorzio.

La casa. Tra gli obblighi di mantenimento di un figlio naturale non rientrano unicamente quelli di procurare a esso gli elementi essenziali per vivere, ma tutto quanto serve per consentirgli una crescita fisica, psichica e sociale. Ha dunque diritto, sicuramente, di usufruire di un'adeguata abitazione. A questo proposito una sentenza dalla Cassazione ha disposto che, nel caso di separazione della coppia, il figlio naturale ha diritto di continuare ad abitare nella casa in cui ha sempre vissuto con il genitore al quale è stato affidato, anche quando quest'ultimo non è proprietario dell'immobile.

LU.FE.